

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (III) - INDUSTRIA (X)

I.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE **CAPPA PAOLO**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (579)	1
PRESIDENTE.	1, 2, 3, 6, 7, 8
GORINI, <i>Relatore per la III Commissione</i>	1
LOMBARDI RICCARDO	2, 6, 7
CAPALOZZA.	2
ZERBI, <i>Relatore per la X Commissione</i>	3, 7, 8
TOSATO, <i>Presidente della III Commissione</i>	6, 7
FALETTI	7, 8
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	7, 8
LA MALFA.	7
FERRARIO CELESTINO	7

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. Questo disegno di legge era stato assegnato alla X Commissione (Industria). La VII

Commissione (Lavori pubblici) ha dato parere favorevole, ma la III Commissione (Giustizia) ha ritenuto che il disegno di legge fosse anche di propria competenza ed ha chiesto di esaminarlo congiuntamente alla Commissione dell'Industria.

Nella seduta del 29 ottobre 1954, la Commissione industria e commercio ha lungamente discusso questo disegno di legge ed in linea di massima ha deliberato di unire al provvedimento uno schema tipo di bilancio al quale dovrebbero attenersi le società che hanno per oggetto la produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas nel redigere il proprio bilancio di esercizio e il conto dei profitti e delle perdite.

La Commissione Giustizia, come ho già detto, ha ritenuto incostituzionale la delega attribuita al Governo. Su questa eccezione, se non vi sono osservazioni, riterrei opportuno sentire il parere del relatore della III Commissione. Se riusciamo a risolvere e superare questa eccezione, proseguiremo nella discussione di merito del disegno di legge; diversamente dovremo rinviare il provvedimento al Governo.

L'onorevole Gorini ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GORINI, *Relatore per la III Commissione*. La relazione che accompagna il disegno di legge n. 579, che in sostanza pone l'obbligo di adottare una schema tipo di bilancio da parte delle imprese di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas, fa presente che l'obbligo di tale schema tipo

non viene a costituire una forma di ingerenza nelle imprese private, ma uno strumento di indagine economica che non ne intacca l'autonomia interna. Se sia o non sia vero tutto ciò, è indagine di competenza del relatore della Commissione Industria, a mio avviso.

Il compito della Commissione di Giustizia, essendo di natura prevalentemente giuridico, è di esaminare e stabilire se le norme da attuarsi sono corrette dal punto di vista costituzionale.

Gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile regolano la formazione dei bilanci di tutta la gamma delle società per azioni: basta ricordare il 2424 che, qualora fosse scrupolosamente osservato, darebbe agli organi fiscali la possibilità di quel concreto accertamento cui tende il disegno di legge in esame. Per altro va osservato che le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del disegno di legge n. 1432 sulla perequazione tributaria — attualmente in discussione in Assemblea — pure esse tendono al medesimo scopo cui è rivolto il provvedimento.

Senonché, a mio parere, balza evidente una ragione che non ci permette una discussione ampia e approfondita in quanto il substrato, o meglio, la base sulla quale si dovrebbe fondare la discussione, allo stato degli atti, non esiste. Infatti, l'articolo 1 dice: « Le società che abbiano per oggetto la produzione e la distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, debbono redigere il bilancio di esercizio e il conto dei profitti e delle perdite in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria e il commercio.

Le società predette, quando esercitano altre attività produttive di beni o di servizi, debbono redigere un distinto conto dei profitti e delle perdite per le attività di cui al comma precedente, in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per l'Industria e il commercio ».

L'articolo 2, poi, stabilisce che i modelli indicati nell'articolo 1 sono approvati, previo parere di un comitato composto dal Sottosegretario per l'industria e il commercio che lo presiede, da un funzionario del Ministero dell'interno, ecc.

Dal che si deduce che il Parlamento dovrebbe delegare al Ministro per l'industria la formulazione di uno schema di bilancio teso a uno scopo preciso e ben definito, ma che non conosce e perciò non è in grado di stabilire se tale schema risponde alle finalità stesse nell'ambito della legge. In virtù dell'articolo 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegata

a un Governo e tanto meno a un Ministro, se non con determinati principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e oggetti definiti. Non pare che neppure sotto questo profilo il disegno di legge in esame contenga gli elementi previsti dalla Costituzione relativi all'istituzione della delega, per cui esprimo il parere che il disegno di legge, così come è formulato, non possa essere accolto, a meno che non venga integrato dallo schema di bilancio che ne costituisce la parte sostanziale, previo un opportuno emendamento all'articolo 2, onde si possa procedere alla discussione e all'eventuale approvazione.

LOMBARDI RICCARDO. Desidero fare un'osservazione sulla pregiudiziale. Dopo la eccezione di incostituzionalità della delega, potremmo fare una lunga discussione sull'argomento e sforzarci di superarlo se fossimo dell'opinione che compito del Parlamento è quello di autorizzare un bilancio tipo del genere, la cui formulazione sia da affidare alla autorità amministrativa o al Governo; ma se deliberassimo di includere nella legge lo schema di bilancio tipo, la difficoltà affacciata dalla Commissione di Giustizia sarebbe superata. Io vorrei proporre questo: di discutere e deliberare un emendamento al disegno di legge che includa anche la formulazione dello schema di bilancio tipo. Naturalmente questa proposta richiederebbe un aggiornamento di breve durata.

PRESIDENTE. In realtà, la X Commissione, discutendo ed esaminando il disegno di legge, non ha affrontato il problema, dal punto di vista giuridico e costituzionale, della possibilità o meno di delegare il Governo. Però è venuta nella stessa conclusione dell'onorevole Lombardi attraverso la considerazione dell'opportunità che ci sia una certa linea nella compilazione dei bilanci in modo che le società diano un'idea chiara delle proprie attività.

Di conseguenza, la nostra Commissione ha dato mandato al relatore, onorevole Zerbi, di presentare — d'accordo col Governo — uno schema di bilancio da allegare al disegno di legge. Propongo quindi di dare la parola al collega, onorevole Zerbi, il quale sommariamente riferirà sulla eccezione e su tutto il disegno di legge in modo che i commissari abbiano una idea chiara del problema.

CAPALOZZA. Senza entrare nel merito circa la costituzionalità o meno di questo disegno di legge, debbo rilevare che, davanti alla Commissione Giustizia, la questione non è stata affatto sollevata. Infatti il testo del verbale ne fa testimonianza. Se ne discute la pri-

LEGISLATURA II — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

ma volta oggi dinanzi a noi. Quando la Commissione Giustizia si è occupata del disegno di legge in esame, l'onorevole Gorini non sollevò in termini formali la questione della costituzionalità come è stata prospettata nella seduta di oggi. Tuttavia, aveva fatto un'osservazione di carattere sostanziale che, mi pare, trovò il consenso unanime di tutta la Commissione, cioè che la Commissione stessa non era in grado di pronunziarsi sul disegno di legge poiché non vi erano gli elementi indispensabili e anche perché era previsto il parere di un certo comitato che rappresenta una novità assoluta nella nostra ricca legislazione. Per questi motivi la Commissione Giustizia ritenne di non poter addentrarsi nell'esame del provvedimento, mentre venne alla conclusione che sarebbe stato più opportuno esaminarlo in sede di Commissioni riunite.

Vorrei pregare il Presidente che, data la pregiudiziale della costituzionalità o meno del disegno di legge, e data la proposta dell'onorevole Lombardi, il quale implicitamente accoglie la eccezione di incostituzionalità, sia risolta prima questa questione, senza affrontare una discussione che potrebbe essere inutile.

PRESIDENTE. Diamo la parola al relatore, onorevole Zerbi, e sentiamo il suo parere.

ZERBI, Relatore per la X Commissione. Vorrei riassumere l'atteggiamento della X Commissione (Industria) in ordine a questo problema della non costituzionalità del disegno di legge nella sua attuale formulazione; poi, mi permetterei di fare un breve richiamo a quelli che possono ritenersi i principi del nostro Codice civile in ordine ai bilanci e schemi di bilancio per vedere come gli orientamenti delle Commissioni Finanze e tesoro e dei Lavori pubblici possano riportarsi alle norme del nostro sistema giuridico su tale materia. Il disegno di legge n. 579 ha già avuto parere favorevole dalla VII Commissione (Lavori pubblici) e forse non è superfluo che io legga quelle conclusioni: « La VII Commissione (Lavori pubblici), preso in esame il disegno di legge n. 579 per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas, ha deliberato di esprimere parere favorevole al disegno di legge a condizione: 1°) che il disegno di legge sia rinviato al Governo perché questo possa accludervi i modelli proposti, suggerendo che sia tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 12 della legge tributaria per le società, attualmente in discussione al Senato; 2°) che nell'articolo 2 siano sostituite le parole « pro-

duzione e la distribuzione o entrambe »; 3°) che sia esplicitamente stabilito che le disposizioni si riferiscono anche alle aziende municipalizzate, 4°) che al parere del Ministero dell'interio, previsto dal secondo comma dell'articolo 3, sia aggiunto quello del Ministero dei lavori pubblici ».

Quindi, la VII Commissione è orientata nello stesso senso e verso la medesima tesi affiorata stamane: cioè che la legge deve avere allegato lo schema di un bilancio obbligatorio.

Il disegno di legge delega al Ministro dell'industria e commercio l'approvazione dei modelli obbligatori del conto patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite, mentre l'articolo 2 affida la redazione dei modelli stessi a uno speciale comitato presieduto dal Sottosegretario per l'industria e il commercio e composto da un direttore generale del Ministero dell'industria, da un funzionario del Ministero del tesoro, da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, dal segretario generale del Comitato dei prezzi e da tre esperti in materia contabile.

Gli articoli 3 e 4 trattano dell'osservanza delle norme e delle sanzioni in caso di inadempienza.

Il 5° e ultimo articolo del disegno di legge precisa i casi di applicazione della legge ed esonera dalle disposizioni in oggetto le società che sono autoconsumatrici di energia elettrica nonché gli enti consorziati.

Ora, in ordine allo schema di disegno di legge che ci è sottoposto, io non posso che aderire all'opinione espressa dal relatore della Commissione Giustizia, perché difficilmente noi potremmo giustificare una delega data, in quanto che, non solo non abbiamo il modello obbligatorio di bilancio, ma non abbiamo nessuna norma: quindi tutta la materia è delegata al Ministro dell'industria e del commercio che dovrà sentire il Comitato tecnico di cui all'articolo 2. Di conseguenza, per quanto concerne il giudizio sulla costituzionalità o meno, io aderisco all'esposizione fatta dal collega Gorini.

Mi limito ad osservare che la materia è regolata dalle disposizioni del Codice civile che vanno dagli articoli 2423 al 2429, ai quali rinviano gli articoli 2491 e 2516, quest'ultimo per i bilanci delle imprese cooperative.

Gli articoli 2424, 2425 e 2428 fanno salve, in materia di bilanci, le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività. Io penso che dobbiamo sottolineare questa circostanza. Nessuna particolare legge regola la redazione dei bilanci delle società produttrici e distributrici di energia

elettrica, acqua e gas, così che sarebbe questa la prima. A meno che non si voglia intendere come precedente il bilancio tipo disposto per le imprese di assicurazione, o quella situazione che gli istituti bancari presentano all'Istituto di emissione.

Senonché, il disegno di legge non detta alcuna norma sul contenuto dei bilanci, ma si limita a disporre che essi debbono essere redatti secondo una schema che però non è allegato.

Quindi dobbiamo convenire che il contenuto così formulato è come una legge-delega in tutta la materia. La regolamentazione, con particolari schemi di bilancio dell'attività di alcune categorie di aziende, è un'eventualità non soltanto ammessa ma, a mio parere, prevista del nostro Codice civile. Il legislatore del Codice non poteva ignorare quanto fosse arduo e pericoloso il costringere la multiforme varietà dei tipi di azienda entro le maglie di un unico schema di bilancio. Manca nel nostro Codice un articolo che elenchi i valori per il conto generale dei profitti e delle perdite; l'articolo 2423 fa una enumerazione di carattere generale, ma non dice di più, mentre il successivo dà delle classificazioni per gli impianti patrimoniali. In questa, diciamo, carenza del sistema, a parer mio dovremmo inserirci per formulare una prima legge per una o alcune categorie di imprese di indubbio carattere generale. Non ho bisogno di sottolineare come il sistema del Codice sia agnostico rispetto alla struttura del conto dei profitti e delle perdite, che è quello che più interessa ai fini che hanno suggerito il disegno di legge.

Stando così le cose, emerge un fatto — che sarebbe poi una illazione gratuita — e cioè che questo nostro legiferare in tema di bilanci con riferimento a gruppi particolari di aziende, possa essere interpretato come qualche cosa fatta, non dico in odio, ma con motivi particolari di indagine in un dato settore industriale. Ma si tratta di dare un primo saggio di integrazione di quel sistema del nostro Codice civile che è monco, precisamente rispetto al bilancio delle aziende.

Entrando nel merito del disegno di legge che abbiamo davanti a noi, dobbiamo chiederci quali siano gli intenti che hanno guidato il Ministro dell'industria e commercio nel proporre il provvedimento. Gli intenti sono evidenti anche se non sono sufficientemente commentati dalla relazione del disegno di legge che è assai succinta; si tratta di fornire allo Stato elementi di giudizio per conoscere quale sia il limite di economicità di certe ta-

riffe di vendita, di certi sistemi di prezzi di vendita dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas in rapporto a determinate aziende che su certi determinati prezzi finiscono per essere fuori dall'economicità e dall'equilibrio del proprio bilancio. Per questo aspetto e per quanto attiene al problema generale di una consapevole politica nel settore della elettricità, dell'acqua e del gas, si tratta di vedere — attraverso opportune indagini — quali investimenti ulteriori occorranza e quali siano gli apporti che si potrebbero ottenere attraverso nuovi investimenti. In sostanza, una legge di questo tipo si propone di fornire al Governo — per tramite del Ministero dell'industria — dei criteri di corretta interpretazione dell'economicità di certe tariffe di vendita dell'elettricità, del gas e dell'acqua, e di avere dei criteri di giudizio sull'economicità degli investimenti che occorressero ancora di fare.

A questo punto io ho il dovere di chiedermi quale sia il tipo di bilancio che possa soddisfare l'esigenza del pubblico amministratore e debbo concludere — e non ho motivo di avere altra opinione a meno che altri colleghi dicano quali altri modi ci siano di redigere i bilanci — che questi elementi di giudizio possono essere forniti da quello che è chiamato bilancio di funzionamento dell'azienda, cioè dal bilancio che le aziende redigono alla fine del loro esercizio per determinarne i risultati economici. Così dicendo non alludo, e non posso alludere, ai bilanci che le aziende vanno pubblicando; alludo ai bilanci che siano correttamente redatti nell'interno delle singole aziende. Sarei ingenuo se pensassi che questi elementi noi li possiamo attingere dai bilanci che vengono pubblicati in ossequio formale, direi, alle disposizioni del Codice civile.

Purtroppo, una diffusa prassi ricorre a dei tipi di bilancio che, specie nel conto delle perdite e dei profitti — che è quello che più ci interessa — sono estremamente stringati. Sono tutte perdite e profitti che danno semplicemente dei saldi di cui il pubblico lettore non conosce gli addenti, e, non conoscendo gli addenti, non è possibile risalire a un consapevole esame sui risultati economici.

Meno scarsamente significativo è, di solito, anche nel nostro paese, il primo prospetto di bilancio, cioè la situazione patrimoniale, perché lì il Codice ha potuto formulare criteri di analisi comparativa. Però, senza dubbio, là dove il Codice ha legiferato, un certo effetto si è ottenuto. Quindi, la nostra legge non innoverà gran che rispetto alla situazione

LEGISLATURA II — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

patrimoniale. Dobbiamo invece preoccuparci di instaurare una legislazione che comporti una non evadibile prassi nei conti economici delle aziende. Penso che soltanto la pubblicazione di un bilancio redatto correttamente nei suoi risultati possa soddisfare la pubblica esigenza di fornire allo Stato dei dati e degli orientamenti per la politica industriale del settore di cui si tratta.

È superfluo che io insista nel chiarire le ragioni per cui altri tipi di bilanci (di gestione, di liquidazione, ecc.) non risponderebbero a questo scopo: sarebbe una discussione di carattere tecnico sulla quale potremmo convenire.

Sono convinto — e devo esporre questa mia convinzione — che instaurare una prassi di correttezza nei bilanci di esercizio possa fornire dei dati utili al pubblico amministratore per formulare e provvedere all'attuazione consapevole di un'opportuna politica in questo importante settore industriale di cui ci occupiamo.

A questo punto mi debbo rivolgere, con la stessa franchezza, un interrogativo: una politica economica che voglia attingere a dati pubblicati nei bilanci di esercizio delle imprese, rischierebbe di prendere degli abbagli se non si preoccupasse che il materiale di osservazione fosse sufficientemente omogeneo.

È chiaro che qualsiasi sintesi è significativa in quanto gli addendi sommati siano sufficientemente omogenei. È la critica sulla omogeneità che ci dà dei risultati finali attendibili. Questo punto, a mio parere, è di notevole interesse perché penso che la omogeneità di situazioni dei tre gruppi di imprese che sono sotto il nostro esame — elettricità, acqua e gas — sono notevolmente diverse e penso che la omogeneità maggiore di situazioni si abbia nel campo elettrico. La minore si ha nel campo degli acquedotti. Proprio perché questo primo saggio di bilancio tipo abbia a dare dei buoni frutti, noi dobbiamo, con molta cautela, valutare le situazioni diverse dei tre settori a noi sottoposti. E segnalo alla Commissione un fatto: il settore acquedotti è caratterizzato nel nostro paese da una estrema gamma di dimensioni delle imprese, dai piccoli acquedotti comunali ai grandissimi regionali — come l'acquedotto pugliese — e altri che si stanno costruendo sotto gli auspici della Cassa per il Mezzogiorno; ne abbiamo di pubblici (la maggior parte) e di privati. E i privati, a volte, operano come settori di imprese più vaste, ecc. Io sono molto perplesso, date queste caratteristiche, di gestione, nell'ammettere che un esame di que-

sto settore (produzione di acqua) possa svolgersi attraverso dei bilanci in queste circostanze di fatti così significativi. Poi ho altri motivi che mi inducono a proporre alla Commissione di accantonare il settore delle aziende distributrici e produttrici di acqua. E penso anche che, agli effetti di una politica di prezzi, noi non possiamo ignorare come operi capillarmente nel nostro paese — per la fornitura di acqua — e con maggiore intensità che nella produzione elettrica l'autoapprovvigionamento: la maggior parte dei comuni matura spesso la considerazione di farsi un acquedotto aziendale. Non possiamo imporre un bilancio tipo anche a queste imprese industriali autoconsumatrici.

C'è poi un'altra considerazione: molte delle aziende produttrici o distributrici di acqua sono aziende comunali o comunque dipendenti da enti pubblici, alle quali lo Stato potrebbe imporre una tariffa di prezzi per altre vie che non siano quelle che dovessero appoggiare i propri argomenti su una sintesi di bilancio.

D'altra parte il giudizio su una certa tariffa di vendita di acqua potabile non può essere giudizio decisivo ai fini della costruzione di un acquedotto: la fornitura dell'acqua potabile è un problema così urgente che noi dobbiamo costruire un acquedotto sia o non sia remunerativo. Si tratta di un bene che è premessa a qualsiasi sviluppo economico. Non penso che la scelta, il giudizio, la convenienza per tutto quel settore della politica della Cassa per il Mezzogiorno che concerne gli acquedotti, possa essere dato da un calcolo di convenienza economica e meno che mai da un raffronto del rendimento economico dei capitali investiti nei vecchi e nuovi acquedotti.

Anche per il gas sono perplesso e questa mia perplessità è suggerita proprio dal fatto di fare una legge che torni utile alle condizioni dell'economia del nostro paese. Queste sono però considerazioni opposte a quelle degli acquedotti.

L'industria per la produzione e la distribuzione del gas nel nostro paese proprio in questi anni attraversa un periodo di evoluzione aziendale interna. Noi stiamo attuando il problema della immissione, nella rete di distribuzione, del gas metano, almeno per una parte del paese per ora limitata alla Valle Padana. Questa novità muterà le strutture e i costi delle aziende e le obbligherà, probabilmente, a nuovi impianti. D'altra parte il Ministero dell'industria e commercio non ha ancora deciso su una premessa che è essen-

ziale in ordine alla gestione dei metanodotti — e in genere per la distribuzione del gas — e cioè la determinazione del massimale di pressione per l'esercizio dei metanodotti stessi. Siamo in una fase completamente dinamica, per cui molte cose dovranno essere riviste dal punto di vista economico nel settore delle aziende produttrici e distributrici del gas. Allora io mi chiedo se è tempestivo, se è conveniente per questo tipo di aziende, in questa particolare fase di assestamento, andare a legiferare sugli schemi di bilanci tipo per i quali dovremmo tenere presente le condizioni di gestione che conosciamo, e sono quelle di ieri, perché quelle di oggi sono incerte e quelle di domani non possiamo prevederle. Rischieremmo di fare degli schemi di bilancio che scarsamente aderirebbero alle caratteristiche di gestione di queste imprese e penso che anche in questo caso sia saggio proporre una dilazione del problema. Ecco perché io ritengo essere opportuno che noi concentriamo il nostro studio nel fare un buon provvedimento legislativo, efficace, non evadibile, che disturbi il meno possibile, limitatamente alle aziende produttrici e distributrici di energia elettrica. Se questa fosse la tesi che la Commissione ritenesse di accogliere, vorrei fare un'osservazione in merito al settore elettrico. allargare più di quanto il disegno di legge non comporti il campo di applicazione dello schema tipo. Ho il piacere di dire che le stesse aziende municipalizzate mi hanno fatto pervenire non solo la loro adesione ma il loro entusiasmo di essere messe a confronto con le iniziative private. Così pure sarei dell'avviso di non escludere le società autoconsumatrici. Bisognerebbe che (ripeto, sono dei particolari di merito sulle disposizioni della legge) trovassimo dei criteri per cui anche talune società produttrici e autoconsumatrici siano tenute a fornire questi dati entro certi determinati limiti, cioè quando vendono una certa aliquota dell'energia prodotta, perché sarebbe fuori della realtà se pensassimo che l'autoconsumatore lo deve essere in modo assoluto.

Ho molti dubbi sulla efficacia dell'articolo 4 che prevede addirittura una sostituzione nell'interno delle aziende, come sanzione alla constatata non rispondenza dei dati pubblicati.

Ma sono motivi di carattere generale. Il problema è se dobbiamo fare il provvedimento come la Commissione ritiene opportuno, oppure dobbiamo rinviarlo al Governo. Mi pare che questa è la tesi proposta dalla Commissione giustizia. Io penso che un rinvio *sic et*

simpliciter possa essere fonte di dilazione eccessiva. Dovremmo almeno enunciare dei criteri orientativi. Io rimango ben volentieri a disposizione del presidente e dei colleghi per ulteriori interventi in ordine al modo come potrebbero essere formulati lo schema di bilancio obbligatorio e gli articoli che dovrebbero corredare la legge stessa.

PRESIDENTE. La relazione è stata chiara e completa. Resta la eccezione sollevata dall'onorevole Lombardi. A me sembra che potremmo proseguire oggi l'esame del disegno di legge. La Commissione esaminerà i vari problemi che il disegno di legge offre per poi suggerire al Governo il modo di formulare lo schema tipo di bilancio. Se decidiamo che siano le Commissioni riunite a formulare questo schema tipo, noi abbiamo superato la stessa eccezione fondamentale.

TOSATO, *Presidente della III Commissione*. A me pare che i termini siano molto semplici. Il primo comma dell'articolo 1 dice: « Le società che abbiano per oggetto la produzione e la distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, debbono redigere il bilancio di esercizio e il conto profitti e perdite in conformità ai modelli approvati con decreto del ministro per l'industria e il commercio ». Quindi, noi, sanzioniamo un determinato obbligo di redigere i bilanci secondo un determinato schema del quale non siamo in possesso. Mi pare che tutta la Commissione sia d'accordo nel ritenere che una legge in bianco di questo genere non va. Le vie sono due: o si rinvia al Governo o questo schema tipo lo fa la Commissione. Non si sfugge.

LOMBARDI RICCARDO. La realtà è questa. Si accolga o non si accolga la pregiudiziale, il fatto è che tutti siamo d'accordo sull'opportunità che il disegno di legge comprenda lo schema di bilancio. Resta da stabilire se la redazione di questo schema di bilancio debba essere demandata al Governo o la deve fare la Commissione in sede di approvazione del disegno di legge. Devo aggiungere che sono d'accordo con il collega onorevole Zerbi circa lo stralcio, l'accantonamento del problema che riguarda le aziende dell'acqua e del gas. Se vogliamo arrivare a stringere la materia, dobbiamo limitarci a un settore che presenta notevoli difficoltà: quello elettrico. Anche su questo la Commissione deve pronunziarsi. Se si supererà questa difficoltà, che dovrebbe essere la prima da esaminare, la procedura da seguire dovrebbe essere quella di rinviare la legge al Governo perché la ripresenti corredata dello schema di

LEGISLATURA II — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

bilancio oppure che sia la Commissione a fare lo schema. In quest'ultimo caso proporrei la nomina di un comitato ristretto che studi lo schema da presentare alla Commissione. Inutile aggiungere che sono perfettamente d'accordo sulla opportunità di estendere il provvedimento alle aziende comunali.

FALETTI. Siccome la maggioranza della Commissione crede opportuno che non si debba delegare al Governo la facoltà di predisporre lo schema di bilancio ma si deve stabilire in sede legislativa quello che il Parlamento vuole fare, è ovvio che noi dobbiamo completare il disegno di legge con lo schema tipo di bilancio. Sono d'accordo con l'onorevole Lombardi che questa compilazione venga fatta da un comitato ristretto nominato dalle Commissioni riunite piuttosto che rinviare il provvedimento al Governo.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Sono d'accordo con la proposta del relatore che è stata appoggiata dall'onorevole Lombardi; cioè che venga allegato al disegno di legge uno schema di bilancio tipo. Sono anche d'accordo che la formulazione di questo schema tipo venga demandata a un comitato ristretto composto da deputati esperti in materia.

LA MALFA. Desidero chiedere se le ragioni che portano alla determinazione di un bilancio tipo per certe imprese, non siano valide anche per altre imprese analoghe, per esempio quelle dei servizi telefonici, le concessionarie ferroviarie, dei trasporti interni, ecc. Chiedo che il problema non debba essere visto in un quadro più largo. Mi pare che questa sia una questione pregiudiziale.

LOMBARDI RICCARDO. Sono d'accordo con l'onorevole La Malfa circa l'opportunità di formulare bilanci tipo anche per altri settori, ma siccome il problema rappresenta una innovazione nella pratica amministrativa e legislativa e dobbiamo cercare di stringere la materia di un determinato tipo di aziende, proporrei di limitare la discussione odierna ad un singolo specifico settore, considerando che già ci troviamo di fronte ad una proposta precisa. Se l'onorevole La Malfa volesse presentare un ordine del giorno di invito al Governo a presentare in altra sede una analoga proposta per ciò che riguarda la aziende telefoniche, concessionarie di ferrovie e altre, per mio conto penso di poter aderire.

PRESIDENTE. Alla fine della discussione generale, si potrà prendere in esame l'eventuale ordine del giorno dell'onorevole La Malfa.

TOSATO, *Presidente della III Commissione*. Mi pare che la proposta dell'onorevole La Malfa debba essere tenuta in considerazione. È chiaro che, per ragioni di giustizia e uniformità di criteri, questa legge implica una successione di leggi speciali.

LA MALFA. Qui si innova su di un principio fondamentale e questa innovazione va vista in un quadro più ampio, perché c'è un criterio di giustizia da osservare. Comunque, si tenga presente che non possiamo innovare in un settore soltanto.

PRESIDENTE. Siamo in sede di discussione sulla proposta dell'onorevole Lombardi di nominare un comitato ristretto.

FERRARIO CELESTINO. Io sarei d'accordo di votare le due pregiudiziali e faccio proposta formale di votare prima la pregiudiziale del rinvio del provvedimento al Governo, rinvio che è insito anche nella proposta dell'onorevole La Malfa.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ho già dichiarato che il Governo non chiede il rinvio del disegno di legge, bensì che venga accettata la proposta della nomina di un comitato ristretto per studiare lo schema di bilancio-tipo, d'accordo con il Governo, in modo da presentare all'esame della Commissione il disegno di legge completo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Ferrario Celestino che chiede di rinviare il disegno di legge al Governo.

(La Commissione non approva).

ZERBI, *Relatore per la X Commissione*. Vorrei segnalare all'onorevole La Malfa — che credo non fosse presente quando si svolse la relazione — che le sue preoccupazioni sono state considerate dal relatore in quanto si è proprio sottolineato che il disegno di legge, che stiamo formulando, non fa altro che obbedire ad una aspettativa del nostro sistema legislativo il quale, ben quattro volte, negli articoli che si riferiscono alla materia dei bilanci, fa esplicitamente salva la facoltà di disposizioni di legge per particolari industrie. Noi vogliamo elaborare lo schema in oggetto proprio come un momento della fase legislativa, che sarà laboriosa, di integrazioni del Codice con disposizioni di carattere particolare. E anche alla stregua di queste considerazioni che il relatore si è permesso di proporre di limitare a un solo settore — quello elettrico — il provvedimento, rinviando per ora il problema dello schema tipo per gli altri settori. Fatta questa precisazione, chiede-

LEGISLATURA II — COMMISS. RIUNITE (GIUSTIZIA E INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 20 APRILE 1955

rei al presidente di sentire la Commissione se aderisca alla mia proposta di cominciare dal settore elettrico.

PRESIDENTE. La richiesta del relatore mi pare opportuna: essa darà ad un comitato ristretto da nominarsi una linea direttiva. Chiedo se la Commissione è d'accordo nel limitare, per ora, la formulazione dello schema-tipo di bilancio solo al settore delle aziende elettriche, correggendo in questo senso il disegno di legge. Il Governo aderisce?

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Sì, sono d'accordo.

FALETTI. Per dichiarazione di voto. Sono d'accordo su questa impostazione purché venga sancito il principio che questa innovazione si estenderà a tutte le aziende che si occupano di servizi pubblici, per non dare la sensazione che si voglia prendere di mira un particolare tipo di aziende.

Però, a mio parere, in questa prima disciplina legislativa si potrebbero introdurre anche le imprese produttrici e distributrici del gas. Io comprendo benissimo le ragioni di fluidità esposte dal relatore, ma credo che il Governo potrebbe così procurarsi una serie di dati statistici utili per il suo eventuale intervento.

ZERBI, Relatore per la X Commissione. Mentre sono grato alla Commissione che accetta di fare questo primo saggio, ritengo che debba essere chiaro che perché lo schema si applichi alle aziende elettriche non dobbiamo attendere che vi siano altri schemi-tipi.

PRESIDENTE. È stato presentato un ordine del giorno dall'onorevole La Malfa. Esso dice:

« Le Commissioni III e X, approvato il principio che ha dettato la presentazione del disegno di legge sulla formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, acqua e gas, invitano il Governo ad esten-

dere l'applicazione di tale principio a tutte le aziende che esercitano servizi pubblici ».

Quando noi discuteremo, in sede di Commissioni riunite, il testo emendato del disegno di legge, potremo discutere questo ordine del giorno. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito il rinvio della discussione dell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione la proposta del relatore onorevole Zerbi, tendente a limitare il provvedimento ai bilanci delle società elettriche.

(È approvata).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Lombardi Riccardo di nominare un comitato ristretto composto di membri dell'una e dell'altra Commissione col compito di studiare e predisporre, d'accordo con il relatore, onorevole Zerbi, e con il rappresentante del Governo, lo schema di bilancio tipo e di suggerire tutti quegli emendamenti che l'inserimento dello schema medesimo e le deliberazioni di direttive, formulate nella presente seduta dalle due Commissioni, rendessero opportuni.

(È approvata).

Mi riservo di designare i componenti del Comitato.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ¶
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI